Sent. n. 146/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Valeria MISTRETTA	Consigliere relatore
Elena BRANDOLINI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- Emanuele CABRAS, nato a Oristano il 22 febbraio 1977, C.F. CBRMNL77B22G113Y, rappresentato e difeso dagli Avvocati Anna MUGNANO (C.F. MGNNNA62A54F839B pec annamugnano@avvocatinapoli.legalmail.it) e Giancarlo FALETTI (C.F. FLTGCR53C07L219M) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Napoli, alla via San Giacomo n. 24;

- Carlo DORIA nato a Sassari il 6 febbraio 1966 C.F. DROCRL66B06I452P, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Paolo VINCI (C.F. VNCPLA57A26G325J pec paolo.vinci@milano.pecavvocati.it) presso il cui studio, sito in Milano, in piazza della Conciliazione n. 5, è elettivamente domiciliato;

- SULIS Pierpaolo, nato a Cagliari l'11.08.1961, C.F. SLSPPL61M11B354R,

residente in Via Roma n. 53 in Orroli;

Visto l'atto di citazione depositato il 1° ottobre 2025, iscritto al n. 26389 del registro di Segreteria;

Uditi, nella pubblica udienza del 17 settembre 2026, con l'assistenza del Segretario dott. Gianmarco MASSA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA e il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fabiana OLLA.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 1° ottobre 2025, la Procura erariale ha citato in giudizio i prevenuti per sentirli condannare al pagamento della somma di euro 40.396,12, per un importo ciascuno pari a euro 13.465,37, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, per il danno cagionato alla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria - ATS Sardegna con una condotta gravemente colposa in riferimento all'intervento chirurgico di artroprotesi dell'anca destra, eseguito in data 25 novembre 2011 presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero San Martino di Oristano dai medici Carlo DORIA (Direttore del U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale) - chirurgo, Pierpaolo SULIS - primo aiuto chirurgo ed Emanuele CABRAS - secondo aiuto chirurgo, tutti dipendenti dell'Azienda U.S.L. N. 5 di Oristano.

Dall'istruttoria è emerso che in data 24 novembre 2011, il sig. – *OMISSIS* – è stato ricoverato con diagnosi "gravi coxartrosi destra" per essere sottoposto,

in data 25 novembre 2011, all'intervento chirurgico di artroprotesi dell'anca destra, eseguito presso l'Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero San Martino di Oristano dai medici sopra indicati, tutti dipendenti dell'Azienda U.S.L. N. 5 di Oristano. Questo intervento, diversamente dal precedente, eseguito nel 2009 all'anca sinistra effettuato presso il medesimo Ospedale, non ebbe un buon esito a causa di una dismetria degli arti inferiori, con un *plus* di circa 2 cm a destra, e inevitabile ripercussione sulla deambulazione per marcata zoppia.

Sulla vicenda è stato incardinato il procedimento civile RG. n. 369/2014, definito con la sentenza n. 590/2018 di condanna al pagamento al paziente, a titolo di risarcimento del danno biologico, dell'importo di euro 39.936,50, per le conseguenze dannose dell'intervento suddetto.

Detta decisione di condanna è stata confermata dalla Corte d'Appello di Cagliari con sentenza n. 274/2021.

In esecuzione della sentenza di primo grado, con ordinativo di pagamento 8-U1_A8 - 811425 del 17 luglio 2019, ATS Sardegna ha liquidato al sig. – *OMISSIS* – la somma complessiva di 40.396,12 euro, importo che costituirebbe, secondo l'Ufficio requirente, danno erariale imputabile ai membri dell'équipe medica che ha avuto in cura il detto paziente.

Secondo la prospettazione accusatoria, dalla relazione tecnica d'ufficio, di cui sono riportati ampi stralci nell'atto di citazione, risulterebbe che l'imperizia e la negligenza del personale sanitario è avvenuta, sia con misurazioni non congrue nel *planning* preoperatorio, sia all'atto del posizionamento dell'impianto medesimo, tale da determinare l'esito di un arto inferiore ipermetrico. L'incremento di 2 cm non sarebbe, quindi, l'esito di una semplice

complicanza, ma dipenderebbe dall'erronea esecuzione dell'intervento malriuscito da parte della équipe medica.

Invitati a dedurre ex art. 67 c.g.c., Carlo DORIA ed Emanuele CABRAS hanno fatto pervenire deduzioni scritte che non hanno consentito, comunque, di superare gli addebiti mossi, mentre Pierpaolo SULIS non ha fatto pervenire alcunché, di conseguenza è stato emesso l'atto di citazione.

Il giudizio nei confronti di Carlo DORIA ed Emanuele CABRAS è stato definito ai sensi dell'art. 130, comma 8, c.g.c.

Pertanto, il Collegio è oggi chiamato a giudicare la posizione di Pierpaolo SULIS, chiamato a rispondere a titolo di colpa grave del danno cagionato ad ATS Sardegna nella misura di euro 13.465,37.

All'udienza del 17 settembre 2026, il P.M. ha chiesto che sia dichiarata la contumacia del dott. SULIS e ha insistito per la condanna come in citazione.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, constatata la regolare instaurazione del contraddittorio, visto che l'atto di citazione è stato notificato al convenuto il 9 ottobre 2025, deve essere dichiarata la contumacia del dott. Pierpaolo SULIS, ai sensi dell'art. 93 del codice di giustizia contabile.

Nel merito, la pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura erariale per il danno patrimoniale è fondata.

Il giudizio riguarda il danno patrimoniale indiretto che sarebbe stato cagionato dal convenuto alla Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria - ATS Sardegna, condannata in sede civile a risarcire il danno causato al sig. – *OMISSIS* – in riferimento all'intervento chirurgico di artroprotesi dell'anca destra, eseguito

in data 25 novembre 2011 dall'equipe ospedaliera di cui il dott. SULIS faceva parte.

Come emerge dalla ricostruzione della vicenda riportata nella parte in fatto, e non oggetto di contestazione in questa sede (sul punto cfr. Sezione Sardegna sentenza n.131/2026), è indubbio che il danno per il quale il sig. – *OMISSIS* – ha ottenuto il risarcimento dall'ATS Sardegna è stato causato dal comportamento gravemente colposo, per la parte addebitatagli in citazione, del convenuto, primo aiuto chirurgo nell'intervento di artroprotesi. Dalla CTU esperita nel giudizio civile appare evidente che, a fronte di un intervento chirurgico di non elevata complessità, considerato anche che il paziente aveva subito in precedenza analogo intervento sull'anca sinistra, sono stati commessi errori nell'impianto di una protesi inidonea alla cura della patologia sofferta dal sig. – *OMISSIS* –.

Dalla CTU e dalle sentenze di primo grado e di appello in sede civile è risultato, infatti, che la protesi posizionata era "dimensionalmente non adatta", come emerso, altresì, dal confronto tra le due protesi, dal quale è scaturito che in quella posizionata nell'arto destro "*il cottile risulta posizionato con un angolo di impianto leggermente differente, la testina femorale è più grande e lo stelo è più lungo*".

La Sezione ritiene che la condotta posta in essere dal convenuto sia stata connotata dalla colpa grave, alla luce della negligenza e imperizia a fronte di una scelta medica afferente a una fattispecie che non era caratterizzata da elevata complessità e difficoltà clinica.

Per quanto concerne la quantificazione del danno, spetta al convenuto l'abbattimento sino al limite del 30% del pregiudizio accertato, introdotto dal

comma 1-octies dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994, rispetto all'importo imputato dalla Procura regionale pari a euro 13.465,37.

Tale cifra è evidentemente inferiore al "doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo", tenendo conto del ruolo rivestito di primo aiuto chirurgo, così che non è necessario svolgere attività istruttoria per accertare l'entità degli emolumenti percepiti dal convenuto all'epoca dei fatti.

Conclusivamente, va emessa pronuncia di condanna nei confronti di Pierpaolo SULIS al risarcimento in favore della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria - ATS Sardegna., per il complessivo importo di euro 4.039,61, pari al 30% di 13.465,37.

Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità al prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data del pagamento (17 luglio 2019) e fino alla pubblicazione della presente sentenza.

Dalla data di detta pubblicazione e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all'effettivo pagamento.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile, e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando **condanna Pierpaolo SULIS** a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore della Gestione Regionale Sanitaria

Liquidatoria - ATS Sardegna., la somma di **euro 4.039,61,** oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolarsi nel modo e con la decorrenza precisati in motivazione;

- condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, che si liquidano in euro **207,42** (diconsi duecentosette/42).

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17 settembre 2026.

L'Estensore — Il Presidente

(f.to digitalmente V. Mistretta) — (f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 30.09.2026

Il Dirigente

f.to digitalmente P. Carrus